

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI INCARICHI CHE COMPORTANO L'OBLIGATORIO COLLOCAMENTO FUORI RUOLO DEI MAGISTRATI ORDINARI, AMMINISTRATIVI, CONTABILI E MILITARI E DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI 66 E 67, DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

VISTO l'articolo 76 della Costituzione;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, i commi 66 e 67 dell'articolo 1;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni e in particolare l'articolo 14;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'articolo 23-bis;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418, recante regolamento recante norme sugli incarichi dei magistrati amministrativi, ai sensi dell'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1993, n. 584, recante regolamento recante norme sugli incarichi consentiti o vietati agli avvocati e procuratori dello Stato, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1995, n. 388, recante regolamento recante norme sugli incarichi dei magistrati della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

VISTO il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo e, in particolare il comma 3 dell'articolo 13;

VISTO il decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 131, e, in particolare, la lettera M di cui alla tabella contenuta nell'allegato 1;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .... gennaio 2013;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ... ;

SULLA proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

## ART. 1

*(Incarichi da svolgere obbligatoriamente in posizione di fuori ruolo ai sensi dell'articolo 1, comma 66, della legge 6 novembre 2012, n. 190)*

1. Costituiscono incarichi apicali o semiapicali presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, ad avvocati e procuratori dello Stato, da svolgere obbligatoriamente in posizione di fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 1, comma 66, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero, se richiesta, di aspettativa senza assegni ai sensi dall'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i seguenti: presidente e componente delle autorità amministrative indipendenti; segretario generale e vice segretario generale della Presidenza della Repubblica; segretario generale e vice segretario generale della Corte costituzionale; segretario generale e vice segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei ministeri; capo dell'ufficio del Presidente emerito della Repubblica; segretario generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; segretario generale e vice segretario generale delle autorità amministrative indipendenti; segretario generale presso enti territoriali e locali; capo di gabinetto di ministeri; capo di gabinetto di un membro della Commissione europea; capo di gabinetto presso enti territoriali e locali; presidente delle scuole pubbliche di formazione; direttore e vice direttore delle agenzie; capo dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei ministeri.
2. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e i procuratori dello Stato che ricoprono cariche apicali o semiapicali presso organi o enti partecipati o controllati dallo Stato sono comunque collocati obbligatoriamente in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

## ART. 2

*(Ulteriori incarichi da svolgere obbligatoriamente in posizione di fuori ruolo ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge 6 novembre 2012, n. 190)*

1. Sono altresì svolti obbligatoriamente in posizione di fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero, se richiesta, di aspettativa senza assegni ai sensi dall'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferma restando la vigenza delle altre disposizioni che, alla data di entrata in vigore di questo decreto, già prevedono il collocamento obbligatorio in posizione di fuori ruolo, i seguenti ulteriori incarichi: capo della segreteria tecnica di Ministri, vice Ministri e Sottosegretari; capo dell'ufficio legislativo di ministeri con portafoglio, qualora il competente organo di autogoverno ritenga che comporti lo svolgimento di un'attività lavorativa continuativa particolarmente onerosa o comunque tale da rendere incompatibile il contestuale svolgimento delle funzioni di istituto; direttore e vice direttore delle scuole pubbliche di formazione; presidente e segretario generale o equipollente, capo dipartimento o direttore generale in ente pubblico non economico; incarico di livello dirigenziale generale presso i ministeri e le agenzie.

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

**Schema di decreto legislativo recante individuazione di ulteriori incarichi che comportano l'obbligatorio collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e degli avvocati e procuratori dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, commi 66 e 67, della legge 6 novembre 2012, n. 190.**

Lo schema di decreto legislativo attua l'articolo 1, commi 66 e 67, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

In particolare, il comma 66 dispone che tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali, attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli di titolarità dell'ufficio di gabinetto, a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo.

Il comma 67 delega il Governo ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge, un decreto legislativo per l'individuazione di ulteriori incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione, che, in aggiunta a quelli già indicati al comma 66, comportano l'obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo.

I principi e criteri direttivi dettati dalla legge di delegazione mirano a tener conto: delle differenze e specificità dei regimi e delle funzioni connessi alla giurisdizione ordinaria, amministrativa, contabile e militare, nonché all'Avvocatura dello Stato; della durata dell'incarico e della continuità e onerosità dell'impegno lavorativo connesso allo svolgimento dell'incarico ed a valutare possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate presso l'amministrazione di appartenenza e quelle esercitate in ragione dell'incarico ricoperto fuori ruolo.

Il decreto legislativo si compone di due articoli.

L'articolo 1, comma 1, esplicita, per finalità di chiarezza applicativa e per conferire coerenza complessiva al testo di legge delegata, gli incarichi che la legge definisce "apicali o semiapicali" e per i quali prescrive, direttamente, l'obbligo di svolgimento in posizione di fuori ruolo. Si tratta dei seguenti incarichi: presidente e componente delle autorità amministrative indipendenti; segretario generale e vice segretario generale della Presidenza della Repubblica; segretario generale e vice segretario generale della Corte costituzionale; segretario generale e vice segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei ministeri; capo dell'ufficio del Presidente emerito della Repubblica; segretario generale del CNEL; segretario generale e vice segretario generale delle autorità amministrative indipendenti; segretario generale presso enti territoriali e locali; capo di gabinetto di ministeri; capo

di gabinetto di un membro della Commissione europea; capo di gabinetto presso enti territoriali e locali; presidente delle scuole superiori di formazione; direttore e vice direttore delle agenzie; capo di Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei ministeri.

Il comma 2 prevede, poi, che i magistrati ordinari, contabili e militari, gli avvocati e i procuratori dello Stato che ricoprono cariche apicali o semiapicali presso organi o enti partecipati o controllati dallo Stato sono invece collocati obbligatoriamente in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

L'articolo 2, in piena attuazione della delega recata dal comma 67 sopra menzionato, individua poi gli ulteriori incarichi da svolgere obbligatoriamente in posizione di fuori ruolo (ovvero, se richiesta, in posizione di aspettativa senza assegni) nei seguenti: capo della segreteria tecnica di ministri, vice ministri e Sottosegretari; capo dell'Ufficio legislativo di ministri con portafoglio; direttore e vice direttore delle scuole pubbliche di formazione; presidente e segretario generale o equipollente, capo dipartimento o direttore generale in ente pubblico non economico; incarico di livello dirigenziale generale presso ministeri e le agenzie. In particolare, per il capo dell'ufficio legislativo di ministeri con portafoglio, viene limitato l'obbligo del fuori ruolo al caso in cui il competente organo di autogoverno reputi l'impegno richiesto incompatibile con lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Lo stesso articolo fa comunque salve le altre disposizioni che già prevedono, nell'odierno sistema ordinamentale, il collocamento obbligatorio in posizione di fuori ruolo.

La delega legislativa è di prossima scadenza (28 marzo 2013), per cui rientra appieno nella direttiva del PCM del 21 dicembre 2012 e sullo schema di decreto legislativo viene acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema normativo.